

## ***Corte di cassazione, sez. VII, 10 settembre 2019, n. 37450***

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

C. R. J. nato il 30/06/1973

avverso la sentenza del 16/11/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

#### **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il sig. C. J. ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/11/2018 del Tribunale di Firenze che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 18, comma 1, e 55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 81, cpv., cod. pen., 36, comma 1, e 55 comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo B), 81, cpv., cod. pen., 37, comma 1, e 55 comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena complessiva di € 4.000,00 di ammenda.

1.1. Con unico motivo deduce l'inoffensività della condotta ed eccepisce l'inosservanza dell'art. 49 cod. pen., applicabile alla fattispecie.

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in quanto: a) costituiti da mere doglianze in punto di fatto; b) prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Osserva al riguardo il Collegio:

3.1. La tesi difensiva della inoffensività delle condotte perché il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno non può essere assunto regolarmente è capziosa e suggestiva sotto vari profili: a) la mancanza di un valido permesso di soggiorno avrebbe dovuto impedire "tout court" la instaurazione di un rapporto di lavoro e la conseguente assunzione, da parte dell'imputato, degli obblighi la cui violazione è stata motivo di condanna; b) una volta liberamente e consapevolmente instaurato il rapporto di lavoro, i due dipendenti avrebbero dovuto essere destinatari di tutte le misure di prevenzione e protezione omesse dall'imputato; c) ai fini della applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, è sufficiente la pura e semplice instaurazione di un rapporto di lavoro, anche di fatto, non rilevando la sua eventuale nullità o illiceità, posto che la nozione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81, cit., àncora l'applicazione del decreto a chiunque «svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro»; d) diversamente ragionando si creerebbero vuoti di tutela incompatibili con la natura assoluta e inderogabile del diritto alla salute dei lavoratori (art. 32 Cost.) e con la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 Cost.).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28/06/2019.